

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 28/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 5 luglio 2009 la Camera di Commercio di Milano notificava alla Fin Eu S.r.l. una cartella di pagamento recante un dovuto complessivo di euro 112,79, oltre diritti di notifica e compensi di riscossione, relativa a sanzioni per tardivo pagamento del diritto camerale per l'anno 2004.

Il contribuente presentava ricorso affermando di avere provveduto al pagamento del diritto annuale attraverso modello F 24 trasmesso telematicamente da intermediario in data 16 febbraio 2005, ma ripresentato il 24 febbraio 2005 a seguito di un blocco da parte della operatività del sistema centrale della riscossione del Ministero delle Finanze; assumeva che il tardivo pagamento di un importo maggiorato dello 0,40% (Euro 374,00 contro un debito di Euro 373,00), per causa non dipendente dal contribuente non poteva essere sanzionato e che si trattava di errore scusabile previsto dal Ministero delle Finanze, il quale considerava valide le rettifiche effettuate entro cinque giorni lavorativi.

La Camera di Commercio di Milano si costituiva in giudizio, depositando successivamente proprie controdeduzioni; in particolare assumeva che il versamento del diritto annuale doveva avvenire entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di effettuarlo nei 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,4% ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso entro 30 giorni (termine breve), oppure entro un anno (termine lungo) dall'omissione col versamento anche della sanzione e degli interessi; rilevava che la società aveva approvato il bilancio al 31 dicembre 2004 e che quindi il diritto era dovuto entro il 20 gennaio 2005, mentre il ricorrente affermava di aver effettuato il versamento maggiorato dello 0,4% il 24 febbraio 2005, senza ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso; sosteneva la correttezza delle sanzioni applicate, pari al 30% dell'importo omesso; affermava che le correzioni riguardanti gli errori sugli invii telematici erano accettate nei cinque giorni successivi solamente relativamente all'invio delle dichiarazioni dei redditi e che non era previsto che, relativamente agli ordini di pagamento, passato il termine di versamento il file telematico potesse essere nuovamente inviato entro 5 giorni lavorativi senza essere assoggettati a sanzioni; affermava che lo scarto del primo file telematico trasmesso era dovuto alla mancata adesione dell'intermediario alla convenzione standard con l'Agenzia delle Entrate, che di conseguenza diventava responsabile; descriveva le modalità alternative di pagamento del mod. F24 diversa dal canale telematico; sosteneva che il difensore del contribuente nel ricorso introduttivo aveva affermato più volte di essere responsabile dell'omissione; e assumeva che l'errore era derivato da negligenza e doveva essere sanzionato.

La Commissione adita, rilevando che la ricorrente non aveva fatto ricorso al ravvedimento operoso e che il versamento era stato operato per il solo diritto camerale il 24.02.2005 con la sola maggiorazione dello 0,4%, respingeva il ricorso, compensando le spese.

Avverso la decisione ha proposto appello la contribuente.

La Camera di Commercio di Milano si è costituita in giudizio, controdeducendo ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per erroneità della notifica, avvenuta presso la sede dell'Ente anziché presso il domicilio eletto.

Fissata l'udienza odierna, la controversia, su istanza dell'appellante, è stata trattata in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Camera di Commercio.

L'eccezione non può essere condivisa e va rigettata. La costituzione in giudizio dell'appellata ha infatti comportato la sanatoria della nullità della notificazione (cfr. Cass., sent. N. 17494 del 2002).

Venendo quindi all'esame dei motivi di appello, la contribuente censura la decisione impugnata contestando la correttezza della motivazione, che sostiene fondata "ultra petita" sull'argomento del ravvedimento operoso, laddove si verteva in materia di impossibilità oggettiva straordinaria all'esecuzione di un mandato. Secondo l'appellante, il ritardo non poteva essere sanzionato in quanto riguardava non essa contribuente, bensì le modalità di invio dei modelli, rientrando quindi nella disciplina dell'art. 6 D. Lgs. 472/1997 e trovando comunque applicazione il principio della non sanzionabilità dell'errore scusabile.

L'appello è infondato.

Se è pur vero che il ritardo è conseguito a difficoltà nella trasmissione del mod. F24 da parte dell'intermediario (il quale peraltro riconosce di essere l'autore della violazione, scaturita sostanzialmente dal non avere preso nota della scadenza della convenzione e, non avendola rinnovata, di avere quindi effettuato un invio telematico in assenza di autorizzazione ed in violazione della convenzione sottoscritta), non può tuttavia non rilevarsi che è documentato che si sia avuta notizia del rifiuto del pagamento telematico, già in ritardo rispetto al termine ordinario del 20 gennaio, in data 16 febbraio 2005, essendo quindi ancora possibile procedervi agevolmente, da parte della società e dell'intermediario, nei tre giorni successivi (l'ultimo giorno utile era il 19 febbraio). Non si vede allora come possa essere invocata la sussistenza di "una impossibilità oggettiva straordinaria all'esecuzione di un mandato", quando all'adempimento poteva comunque procedersi con l'ordinaria diligenza. Né alla situazione in esame, contrariamente alla tesi dell'appellante, possono attagliarsi le sentenze favorevoli citate, che appaiono riguardare il diverso caso dell'erroneo inserimento del pagamento, correttamente dichiarato ed effettuato, nel mod. 770 dell'anno successivo a quello esatto, "con assenza di qualsivoglia danno per l'Erario".

Escluso, quindi, l'errore scusabile, correttamente i primi giudici hanno inquadrato la vicenda nell'omesso ricorso al ravvedimento operoso, riconoscendo la fondatezza della pretesa della Camera di Commercio.

L'appello deve essere conseguentemente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, non essendo stato proposto dalla appellata appello incidentale sul punto, possono essere riconosciute solo limitatamente al presente grado e liquidate nella misura di € 600,00, oltre IVA e accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 600,00 oltre IVA e accessori di legge.